Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Venerdì, 5 agosto 1932 - ANNO X** **Numero 180**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 dicembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lombi Michele di Carlo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 marzo 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio magistrale decreto in data 31 marzo 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lussu Emilio di Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 dicembre 1915, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Pacinotti Carlo di Pietro.

(4258)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1932, n. 886.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 è aggiunto il comma seguente:

« La precedente disposizione non si applica nei riguardi delle attribuzioni affidate alla Associazione nazionale per il controllo della combustione a norma del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 ».

Il 1° comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma dell'art. 1, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 3000 ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione ».

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*.

« Le disposizioni impartite dagli ispettori in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato regionale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

« Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni entro quindici giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.

« Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'ammenda fino a L. 2000 quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi ».

Le lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 9 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« *a*) per le assunzioni del personale ispettivo (gruppo *A*), a seconda dei posti messi a concorso, il diploma in ingegneria, la laurea in medicina, in scienze agrarie, in scienze fisiche e chimiche, in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, e in scienze politiche;

« *b*) per le assunzioni del personale amministrativo (gruppo *A*), la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ».

Dopo il 3° comma dell'art. 16 è aggiunto il comma seguente:

« Il Ministro per le corporazioni avrà altresì la facoltà di stabilire un contributo a carico del Fondo speciale delle corporazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 887.

Facoltà al Governatore della Tripolitania e della Cirenaica di sospendere i procedimenti penali e l'esecuzione delle condanne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 884;
Visto il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1050, che estende alla Libia la legge sulla difesa dello Stato;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 191 dell'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 884, è attribuita al Governatore della Tri-

politania e della Cirenaica, fino al 31 dicembre 1933, la facoltà di ordinare nei confronti dei sudditi e cittadini libici, e per qualunque reato commesso anteriormente alla data del presente decreto, la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze già pronunziate.

Art. 2.

La sospensione prevista dall'art. 1 potrà, in qualunque momento, fino alla prescrizione dell'azione o della condanna, essere revocata, a giudizio insindacabile del Governatore, sempreché il beneficiato, con la successiva sua condotta politica o morale, se ne sia mostrato indegno.

Art. 3.

Il provvedimento di sospensione non pregiudica l'esercizio delle azioni civili nascenti dal reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 888.
Ristampa degli attuali biglietti postali da centesimi 25 e 50 su cartoncino grigio chiaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la ristampa degli attuali biglietti postali da centesimi 25 (pel distretto) e da centesimi 50 (per l'interno del Regno) su cartoncino grigio chiaro, anzichè bianco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 889.
Emissione del francobollo di propaganda per la Società « Dante Alighieri » da lire 100.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere a complemento della serie di cui ai Regi decreti 28 febbraio 1930, n. 172, e 23 maggio 1932, n. 679, il francobollo di propaganda per la Società « Dante Alighieri » da lire 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione del francobollo di propaganda per la Società « Dante Alighieri » da lire 100, valido a rappresentare le sopratasse stabilite per il trasporto aereo degli effetti postali impostati nel Regno e diretti ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche ed il termine di validità del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto. Il francobollo stesso non sarà però ammesso al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 83. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile disposta dal comune di Caltagirone.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Caltagirone il 21 febbraio 1932-X a rogito del segretario capo del Comune, atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, una parte dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Monastero del SS. Salvatore, esattamente descritta nell'atto stesso;
Veduta la deliberazione n. 33 in data 14 luglio u. s., con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Caltagirone.

Roma, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4260)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Brescia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Brescia il 3 febbraio 1932-X a rogito del segretario generale del Comune (repertorio numero 4749), atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, alcuni immobili di proprietà comunale siti in Brescia, via dei Musei, esattamente descritti sull'atto stesso;

Veduta la deliberazione n. 20 in data 19 aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Brescia.

Roma, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4261)

REGIO DECRETO 30 maggio 1932.

Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e da 1 a 3 del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia dell'Istria, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria;

Ritenuto che il predetto schema di elenco è stato pubblicato giusta decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 23 agosto 1926, n. 8750;

Che in seguito alla pubblicazione sono state presentate le seguenti opposizioni:

1° in data 9 novembre 1926, dal comune di Cherso, contro la inclusione nell'elenco del « lago di Vrana » perchè tale bacino d'acqua risulta iscritto nel libro fondiario comunale quale bene del Comune;

2° in data 23 agosto 1926 dalla Società anonima Quarnero, contro la inclusione nell'elenco, delle due sorgenti denominate « Grande » e « Piccolo Monte Maggiore » per preteso diritto di proprietà sulle sorgenti stesse derivante da atti di acquisto stipulati sotto il cessato regime austro-ungarico;

Ritenuto che mentre le sorgenti del Grande Monte Maggiore sgorgano nel territorio della provincia dell'Istria, le sorgenti del Piccolo Monte Maggiore sgorgano parte in provincia dell'Istria (quelle occidentali) e parte in quella del Carnaro (quelle orientali);

Che pertanto la locuzione sorgenti Monte Maggiore adottata al n. 35 dell'elenco delle acque pubbliche dell'Istria, è comprensiva delle sorgenti Grande Monte Maggiore e Piccolo Monte Maggiore occidentale;

Considerato in merito alle suddette opposizioni del comune di Cherso e della Società anonima Quarnero, che la demanialità o meno delle acque sorgenti fluenti e lacuali va, alla stregua della vigente legislazione di diritto pubblico, accelarata in base ai caratteri obbiettivi delle acque stesse, giusta i criteri sanciti all'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, risolvendosi gli anteriori eventuali diritti di terzi, in usi d'acqua che se riconosciuti legittimi a termini di legge, possono continuare ad essere esercitati;

Che, avuto riguardo agli accertamenti eseguiti, non può disconoscersi che il lago di Vrana e le sorgenti di Monte Maggiore presentano i caratteri d'acque pubbliche. L'ampiezza del bacino di quel lago, isolatamente considerato, ed in rapporto al sistema idrografico cui esso appartiene determinano la sua pubblicità in considerazione anche dei pubblici interessi che vi sono connessi. Relativamente alle sorgenti di Monte Maggiore va osservato che trattasi di acque che già affioravano alla superficie ed avevano un proprio regime, sia pure in rapporto ai fenomeni carsici della regione. La loro portata è notevole, e fu destinata ad usi di pubblico generale interesse, cioè all'alimentazione potabile di una estesa e popolosa regione, scarsa di altre fonti di approvvigionamento idrico;

Che pertanto le opposizioni del comune di Cherso e della Società anonima Quarnero, sono da respingere a tutti gli effetti di legge;

Ritenuto che l'elenco delle acque pubbliche della provincia dell'Istria, nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti n. 3586 del 29 dicembre 1928 e n. 2236 del 15 settembre 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia dell'Istria, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1932 - Anno X
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 180.

Elenco delle acque pubbliche della provincia dell'Istria

Compilato ai sensi dell'art. 3 comma 1° del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 1 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, potacco, foiba, fiumera*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Portalbona	Adriatico	Albona	Dalla foce alle origini.
2	Torrente di Carpano	Id.	Id.	Id.
3	Torrente S. Ambrogio	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini.
4	Torrente Cadis-S. Marina	Id.	Id.	Id.
5	Sorgente Demovici-Clavaz	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini.
6	Sorgente Roccasana	Nelle miniere di carbone di Carpana	Id.	Dallo sbocco alle origini.
7	Sorgente (Blatta) Fanghi	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini.
8	Fiume Arsa	Adriatico	Albona-Barbana Gimino-Pisino-Fianona	Dalla foce alle origini.
9	Fontana Albona	Id.	Albona	Id.
10	Sorgente S. Moro	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini.
11	Sorgente Belvedere	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente S. Spirito	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente Sottovigne	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini.
14	Sorgente Peschieni Carpano	Peschiera di Carpano	Id.	Dallo sbocco alle origini.
15	Sorgente Sumteresi-Valle	Fiume Arsa	Id.	Id.
16	Torrente Portolungo	Adriatico	Id.	Id.
17	Torrente Draga	Fiume Arsa	Id.	Id.
18	Torrente Bissaz	Adriatico	Albona-Fianona	Dalla foce alle origini.
19	Rio Damisizza	Peschiera di Carpano	Albona	Dallo sbocco alle origini.
20	Torrente Ripenda	Adriatico	Albona-Fianona	Dalla foce alle origini.
21	Torrente Chenovizza	Torrente Ripenda	Id.	Dallo sbocco alle origini.
22	Rio Laurestizza (Blas)	Adriatico	Barbana	Dalla foce alle origini.
23	Rio Raconeg.	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini.
24	Rio Gherdach	Id.	Id.	Id.
25	Fontana di Fianona	Adriatico	Fianona	Dalla foce alle origini.
26	Torrente di Vosilla	Fontana di Fianona	Id.	Dallo sbocco alle origini.
27	Torrente S. Vito	Fiume Arsa	Id.	Id.
28	Torrente Perilsca	Id.	Ginino	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
29	Torrente Asoisca	Fiume Arsa	Ginino	Dallo sbocco alle origini.
30	Lago d'Arsa	Defluisce nel Fiume Arsa	Fianona-Valdarsa	In tutta la estensione.
31	Torrente Bogliuno	Lago d'Arsa	Fianona - Valdarsa Bogliuno	Dallo sbocco alle origini.
32	Torrente Aurania	Torrente Bogliuno	Bogliuno	Id.
33	Torrente Possert	Fiume Arsa	Albona-Pisino	Id.
34	Torrente di Bellay	Torrente Possert	Pisino-Bogliuno	Id.
35	Sorgenti « Monte Maggiore » Acquedotto di Abbaria e Laurana provincia del Carnaro e per le frazioni di Piccolo e Grande Monte Maggiore	Si inabissano in un burrone senza lasciare traccia	Bogliuno	Dall'inabissamento alle origini
36	Torrente Pod Goretin	Fiume Arsa	Pisino	Dallo sbocco alle origini.
37	Torrente Carbune	Id.	Id.	Id.
38	Torrente Palten	Id.	Id.	Id.
39	Rio di Pedena	Fiume Arsa	Id.	Id.
40	Torrente Tupeleschi	T. Carbune	Id.	Id.
41	Torrente Foiba	Viene inghiottito dalla Foiba di Pisino	Pisino-Bogliuno	Dall'inabissamento alle origini. Differenti sono le opinioni circa l'ulteriore corso sotterraneo di questo torrente.
42	Torrente Cise	Viene inghiottito da una Foiba	Pisino	Dal punto d'inghiottimento fino all'origine.
43	Rio Marganizza	Viene inghiottito da una Foiba	Pisino-Montona	Id.
44	Rio Lippa	Torrente Foiba	Pisino-Draguccio	Dallo sbocco alle origini.
45	Rio dei Gamberi	Id.	Pisino-Bogliuno	Id.
46	Rio Lasnu	Rio dei Gamberi	Pisino	Id.
47	Rio Grande	Torrente Foiba	Id.	Id.
48	Torrente Draga	Si perde nel terreno	Canfanaro-Fimino-Antignana-Pisino.	Dal punto di dispersione alle origini.
49	Fiume Quieto	Adriatico	Cittanova-Vertaglio Parenzo-Visinada Buie Grisignana - Montona - Portole-Pinguente-Rozzo	Dalla foce alle origini.
50	Torrente Brazzana	Fiume Quieto	Pinguente-Portole	Dallo sbocco alle origini.
51	Torrente Slep	Id.	Pinguente	Id.
52	Torrente Malacuba (San Marino)	Id.	Id.	Id.
53	Torrente Lusach	Id.	Id.	Id.
54	Fiumera di Pinguente	Id.	Pinguente-Rozzo	Id.
55	Torrente Recica	Id.	Pinguente	Id.
56	Torrente Sorottich	Id.	Id.	Id.
57	Torrente Potok	Torrente Brazzana	Pinguente-Portole	Id.
58	Torrente Bottonega	Fiume Quieto	Montona-Pisino-Draguccio	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
59	Torrente Recizze	Torrente Bottonega	Montona-Pinguente Draguccio	Dallo sbocco alle origini.
60	Torrente Senizza	Id.	Pinguente	Id.
61	Torrente Mattisco	Id.	Montona-Pinguente	Id.
62	Torrente Camersiach	Torrente Racizze	Pinguente	Id.
63	Torrente Turni	Torrente Camersiach	Id.	Id.
64	Torrente Sterpeto	Torrente Malacuba	Montona-Pinguente	Id.
65	Fiumera di Draguccio	Torrente Bottonega	Pisino-Draguccio	Id.
66	Torrente di Grimalda	Id.	Id.	Id.
67	Torrente Ceresgnevizza	Id.	Pisino	Id.
68	Torrente Podmerischie	Fiumera di Draguccio	Montona-Draguccio	Id.
69	Draga Baredine	Fiume Quieto	Pinguente-Rezzo	Id.
70	Torrente Bernobici (Cotle)	Fiumera di Pinguente	Rozzo	Id.
71	Torrente Colmo (Clote)	Id.	Id.	Id.
72	Torrente Chervaz	Fiume Quieto	Montona-Visinada	Id.
73	Torrente Pianel (Valeron)	Id.	Buie	Id.
74	Torrente Satine	Id.	Verteneglio	Id.
75	Torrente Bazuie	Si perde nel terreno	Buie-Grisignana	Dal punto di dispersione all'origine.
76	Torrente Zolighetto	Fiume Quieto	Id.	Dallo sbocco alle origini.
77	Torrente Cerie	Si perde nel terreno	Buie	Dal punto di dispersione alle origini.
78	Torrente Lore	Torrente Pianel	Id.	Dallo sbocco alle origini.
79	Torrente Berde-Piemonte	Si perde nel terreno	Grisignana	Dal punto di dispersione alle origini.
80	Torrente Codergagna	Fiume Quieto	Id.	Dallo sbocco alle origini.
81	Torrente Bollara (Bellisica)	Id.	Id.	Id.
82	Torrente Sterna	Si perde nel terreno	Grisignana	Dal punto di dispersione all'argine
83	Torrente Bresovizza	Si perde nel terreno della valle omonima	Portole	Id.
84	Torrente Malinsca	Viene inghiottito da una foiba nella Valle Ceppi	Id.	Dal punto d'inabissamento all'argine.
85	Torrente di Gradigne (Černizza)	Fiume Quieto	Portole-Pinguente	Dallo sbocco alle origini.
86	Torrente del Molino	Id.	Portole-Grisignana	Id.
87	Torrente Pergon	Viene inghiottito da varie foibe	Portole-Pinguente	Dal punto di dispersione alle origini.
88	Torrente di Sdregna	Id.	Id.	Id.
89	Torrente Monfrini	Torrente Bottonega	Montona	Dallo sbocco alle origini.
90	Torrente Saierze	Id.	Id.	Id.
91	Torrente di Zamasco	Id.	Id.	Id.
92	Rio Raccaunig	Viene inghiottito da una foiba	Pisino-Montona	Dal punto di dispersione alle origini.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
93	Laghetto Pur	Defluisce probabilmente per sotterranee vie sconosciute	Silun Mont'Aquila	In tutta la estensione.
94	Castion Potocco	Adriatico	Umago-Buie	Dallo sbocco alle origini.
95	Torrente Venella	Castion Potocco	Buie	Id.
96	Torrente Fernè	Id.	Id.	Id.
97	Torrente Dragogna	Adriatico	Pirano-Isola d'Istria-Buie Paugnano Naresego - Portole.	Dalla foce alle origini.
98	Torrente S. Bartolomeo	Id.	Pirano	Id.
99	Torrente Strugnano	Id.	Id.	Id.
100	Torrente di Nosedo Puie	Id.	Id.	Id.
101	Torrente Vanderniga	Torrente Dragogna	Pirano-Isola d'Istria.	Dallo sbocco alle origini.
102	Torrente Cagnistran	Id.	Grisignana	Id.
103	Torrente Argilla	Id.	Buie	Id.
104	Torrente Scarievaz	Torrente Argilla	Id.	Id.
105	Potocco Derda	Id.	Id.	Id.
106	Torrente Pignovaz	Torrente Dragogna	Paugnano-Maresego	Id.
107	Rio Tersecco	Id.	Id.	Id.
108	Torrente Sottovilla	Id.	Paugnano	Id.
109	Torrente Ziep	Id.	Id.	Id.
110	Torrente Finela	Torrente Sottovilla	Id.	Id.
111	Torrente Zat	Torrente Valderniga	Pirano	Id.
112	Torrente Velisano	Adriatico	Isola d'Istria	Dalla foce alle origini.
113	Torrente Pivol	Id.	Id.	Id.
114	Torrente Morer	Id.	Id.	Id.
115	Torrente Ricorvo	Id.	Id.	Id.
116	Torrente Monte Calvo	Id.	Id.	Id.
117	Torrente Agnavia	Id.	Id.	Id.
118	Torrente Valderniga	Torrente Valderniga	Isola Paugnano	Dallo sbocco alle origini.
119	Torrente Barè	Id.	Isola	Id.
120	Torrento Muflan	Id.	Isola Paugnano	Id.
121	Torrente di Padena (Pichevaz)	Id.	Pirano-Paugnano	Id.
122	Torrente Cornalunga	Adriatico	Villa Decani-Capodistria	Dalla foce alle origini.
123	Torrente Fiumicino	Torrente Cornalunga	Capodistria	Dallo sbocco alle origini.
124	Torrente Cerè	Torrente Fiumicino	Id.	Id.
125	Torrente Val d'Olmo	Torrente Cornalunga	Id.	Id.
126	Torrente Paderno	Id.	Id.	Id.
127	Fiume Risano	Adriatico	Capodistria Villa Decani	Dalla foce alle origini.
128	Torrente Martesin	Fiume Risano	Villa Decani	Dallo sbocco alle origini.
129	Torrente Fondo	Id.	Id.	Id.
130	Torrente Stovanciach	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
131	Torrente Soetnon	Fiume Risano	Villa Decani	Dallo sbocco alle origini.
132	Torrente Treschen	Torrente Martesin	Id.	Id.
133	Torrente Sermin	Id.	Id.	Id.
134	Torrente delle Noghere (Bocca di Ospo)	Adriatico	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini, va a sfociare nell'Adriatico in provincia di Trieste.
135	Torrente Raboiese	Torrente delle Noghere	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini (continua nella provincia di Trieste).
136	Torrente di S Servolo (Cernical)	Adriatico	Id.	Dallo sbocco alle origini.
137	Torrente Salvadego (S. Nicolò)	Id.	Capodistria	Dalla foce per tutto il tratto scorrente in Provincia; proviene dalla provincia di Trieste.
138	Torrente Barisoni	Torrente Salvadego	Id.	Dallo sbocco per tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine; proviene dalla provincia di Trieste.
139	Torrente Menariolo	Torrente delle Noghere	Villa Decani	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini; va a sfociare in provincia di Trieste.
140	Torrente Rosandra di S. Marco	Adriatico	Erpelle Cosina	Id.
141	Torrente della Grisa	Torrente Rosandra di S. Marco	Id.	Id.
142	Torrente Pades nel corso inferiore detto Sisena	Fiume Timavo Superiore	Matteria	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine; va a sfociare in provincia di Trieste.
143	Torrente Sucovizza	Torrente Pades	Id.	Id.
144	Potocco di Bresovizza	Si perde in una grotta (foiba)	Id.	Dal punto di dispersione all'origine.
145	Potocco di Odolina	Id.	Id.	Id.
146	Potocco di Cotticina	Id.	Id.	Id.
147	Potocco di Locegrande	Id.	Id.	Id.
148	Potocco di Bresovoberdo	Id.	Id.	Id.
149	Rio Perili	Viene inghiottito da Foibe nei pressi di Obrovo	Castelnuovo	Dal punto di inghiottimento all'origine.
150	Potocco Gaberschi	Rio Perili	Id.	Dallo sbocco alle origini.
151	Torrente Oslica	Sparisce in un burrone paludoso nei pressi di Loce Piccolo	Id.	Dal punto di dispersione alle origini.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
152	Torrente Clivnicco (Klivnik) nel corso inferiore detto Molla	Fiume Timavo Superiore	Castelnuovo	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine; va a sfociare in provincia del Carnaro.
153	Potocco Zalici	Torrente Chivnicco (Klivnik)	Id.	Id.
154	Sorgente Fredda (Mrzlik)	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia va a sfociare in provincia del Carnaro.
155	Torrente Loke	Torrente Oslica	Id.	Dallo sbocco alle origini.
156	Torrente Brezovske Loke	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini.
157	Torrente Ropotnik	Torrente Suorca Provincia del Carnaro	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia va a sfociare in provincia del Carnaro.
158	Lago di Vrana	In comunicazione con i bacini della Croazia (Jugoslavia) per vie sotteranee	Cherso	In tutta l'estensione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1932.
Restituzione dell'imposta o della equivalente sopratassa di confine per l'alcool adoperato nella fabbricazione degli estratti fluidi medicinali alcoolici che vengono esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con il decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Gli estratti fluidi medicinali alcoolici sono ammessi, quando vengono esportati, alla restituzione dell'imposta o della sopratassa di fabbricazione sullo spirito impiegato nella loro preparazione, in ragione dell'effettiva quantità di alcool esistente in ciascun prodotto ed accertata di volta in volta mediante analisi chimica.

Art. 2.

Quando da un sufficiente numero di analisi il Laboratorio chimico centrale delle dogane abbia riscontrato che i detti estratti mantengono una gradazione alcoolica costante, potrà, su richiesta del fabbricante, essere accordata la restituzione in misura fissa, in base ai tipi unitari costanti dei prodotti e dei recipienti da esportare, salvo i consueti riscontri saltuari.

Art. 3.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Roma, addì 9 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4239)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile in Mantova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Mantova il 30 maggio 1932-X, a rogito del dott. Tito Azzini, notaio residente in Mantova (n. 8414 di repertorio), atto col quale l'Opera nazionale Ba-

lilla ha acquistato per il prezzo di L. 400.000 dall'Opera pia Ospedale civile di Mantova, debitamente autorizzata, una parte della vecchia sede ospitaliera sita in Mantova, corso Vittorio Emanuele n. 49 e via Solferino nn. 26, 28, 30 e 32, esattamente descritta sull'atto stesso;

Veduta la deliberazione n. 29 del 27 giugno 1932-X, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto del bene immobile di cui alle premesse.

Roma, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4259)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-1006 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Valentino fu Andrea e fu Leban Anna, nato a Sallas Ciadra il 12 febbraio 1886 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Caterina fu Michele Klinkon, nata a Polubino il 29 settembre 1889, moglie;

Bresan Federico, nato a Polubino il 19 dicembre 1914, figlio;

Bresan Maria, nata a Polubino il 5 maggio 1920, figlia;

Bresan Giuseppe, nato a Polubino il 26 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4038)

N. 50-1002 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Giovanni di Antonio e della fu Rutar Orsola, nato a Piedimelze (Tolmino) il 25 dicembre 1873 e residente a Piedimelze (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Maria di Giacomo Valentincic, nata a Piedicolle il 10 novembre 1881, moglie;

Bresan Giovanni, nato a Piedimelze il 22 gennaio 1906, figlio;

Bresan Maria, nato a Piedimelze il 21 gennaio 1908, figlia;

Bresan Giuseppe, nato a Piedimelze il 3 marzo 1912, figlio;

Bresan Angela, nata a Piedimelze il 23 maggio 1915, figlia;

Bresan Venceslao, nato a Piedimelze il 4 luglio 1917, figlia;

Bresan Matilde, nata a Piedimelze l'11 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4039)

N. 50-303 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Leonardo fu Pietro e della fu Cencic Caterina, nato a Robedischis (Bergogna) il 1° novembre 1880 e residente a Robedischis (Bergogna) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Carolina fu Stefano Cencic, nata a Robedischis il 31 ottobre 1886, moglie;

Cencic Pietro, nato a Robedischis il 22 aprile 1905, figlio;

Cencic Anna, nata a Robedischis il 27 luglio 1908, figlia;

Cencic Amalia, nata a Robedischis il 31 dicembre 1909, figlia;

Cencic Maria, nata a Robedischis il 27 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4040)

N. 50-301 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Carolina in Cenci fu Stefano e della fu Cencic Rosa, nata a Robedischis (Bergogna) il 31 ottobre 1886 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio stradale « Naro Furore » in provincia di Agrigento.

Con decreto Ministeriale 22 luglio 1932-X è stato approvato lo statuto del Consorzio fra gli utenti della strada interpoderale Naro Furore nel comune di Naro (provincia di Agrigento).

(4263)

Approvazione dello statuto del Consorzio stradale « Fogliano Macerino » in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 22 luglio 1932 è stato approvato lo statuto del Consorzio per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale Fogliano Macerino nel comune di Spoleto (provincia di Perugia), costituito con R. decreto 18 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1932-X, registro n. 4, foglio n. 399.

(4264)

Soppressione del Consorzio idraulico del torrente Parmignola in provincia di Massa.

Con R. decreto 6 giugno 1932, registrato dalla Corte dei conti il 9 luglio successivo al registro n. 11, foglio n. 293, è stato soppresso il Consorzio idraulico del torrente Parmignola in provincia di Massa e ne sono state deferite le funzioni al Consorzio speciale di 2ª categoria per la bonifica del bacino della Fossa Maestra.

(4265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I - PORTAFOGLIO

N. 168.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 agosto 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra (Sterlina)	69 —
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	378.20
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.677
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3.50 % (1906)	72.35
Id. 3.50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.60
Consolidato 5 %	80.45
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.75
Id. id. Id. 1940	98.925
Id. id. Id. 1941	98.95
Obbligazioni Venezie 3.50 %	82.95

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.